



Spett.le **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la qualità dello Sviluppo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *cress@pec.minambiente.it*

Spett.le **ISPRA**
Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Ravenna, 21/01/2022

Prot. L / 18 / 22

Oggetto: Nota Protocollo ISPRA: 2021/69462 del 30/12/2021, avente ad oggetto “Rapporto Conclusivo d’ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/2006” - Condizione - Richiesta termine per l’adempimento.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Rapporto Conclusivo d’Ispezione Ordinaria di cui in oggetto (**All. 1 – il “Rapporto Conclusivo”**) a mezzo del quale ISPRA, pur non rilevando alcuna violazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ivi incluso il Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della stessa, ha previsto l’applicazione di talune condizioni a carico di Alma Petroli S.p.A (**“Alma Petroli”** o la **“Società”**).

In particolare, il paragrafo 3.2 del Rapporto Conclusivo al punto 4 prevede che: *“In merito alla gestione delle modalità di campionamento degli scarichi idrici SF1/TIP1 e SF1/TIP2 si evidenzia quanto segue:*

- *nel **PMC ID 43_9928_RAF_Alma Petroli SpA_Ravenna_PMC9 del 13/06/2019** a pag.27 è previsto che il Monitoraggio allo scarico SF1, per entrambe le tipologie di flusso, avvenga (con frequenze diverse) con campionamenti medi ponderali su 3 ore, prevedendo, al pozzetto di scarico, un campionamento manuale/strumentale;*
- *nel **PIC 43/1063_Alma Petroli SpA_Riesame (DM 283/2018)** a pag.147 sezione 10.7 - Scarichi idrici ed emissioni in acqua - punto 34, è prescritto che lo scarico SF1, per entrambe le tipologie di flusso, deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento di conferimento all’impianto esterno di trattamento della società SAI; nel medesimo PIC al punto 36 si ribadisce che “le modalità e le frequenze di monitoraggio degli scarichi autorizzati sono indicate nel PMC” e al punto 37 che “il pozzetto di prelievo fiscale deve essere accessibile in ogni momento”;*
- *nel **Regolamento di conferimento all’impianto di trattamento della società SAI (ultimo aggiornamento Marzo 2020)** è previsto che i flussi conferiti sono caratterizzati quali-quantitativamente da SAI mediante campionatori automatici settati posti in SAI, in maniera tale da prelevare aliquote di*

campione, durante tutto il conferimento, in modo da comporre un campionamento rappresentativo dell'intero lotto conferito. Questo monitoraggio è finalizzato al controllo da parte di SAI dei reflui in ingresso per le proprie verifiche di conformità agli accordi fra le parti

*Per quanto sopra, si ribadisce che gli scarichi SF1/TIP1 e SF1/TIP2 devono essere campionati secondo le modalità previsti nel Piano di monitoraggio ID 43 9928 (PMC9 del 13/06/2019) e tale evidenza deve essere resa all'interno del verbale di campionamento che deve essere sempre allegato al Rapporto di prova cui si riferisce. Il Regolamento di conferimento deve intendersi vincolante in AIA esclusivamente per i valori limite di emissione riportati nelle omologhe in riferimento alle sostanze pericolose, nel rispetto di quanto sancito all'art.108 del D. Lgs.152/06 e smi.” (la “**Condizione**”).*

Il Rapporto Conclusivo, come anticipato, **non evidenzia alcuna violazione**, indicando espressamente che *“Per effetto dell’attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe”*.

Con la presente, si tiene in primo luogo a sottolineare che il Rapporto Conclusivo definisce “*Condizioni per il gestore*” come segue *“condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell’ambito delle attività di controllo dall’autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.). Nella definizione di tali condizioni, l’Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate. La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell’AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell’Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo”*.

Dunque, già sulla base di tale definizione, le Condizioni consistono in modalità di attuazione del Piano di Monitoraggio **che vanno ad innovare e dettagliare** le precedenti prescrizioni.

Nel caso di specie, l’innovatività è confermata dal fatto che il Rapporto di Ispezione detti le condizioni indicando che si tratta di **“azioni da intraprendere”** (così è rubricato il paragrafo 3.2) e precisando che, ad oggi, non si sono verificate violazioni dell’AIA o del PMC.

Ebbene, vale la pena richiamare le prescrizioni dettate dall’AIA rispetto agli scarichi idrici SF1 (T1 e T2) per poter valutare significato e portata della Condizione.

L’AIA, alla prescrizione 34, prevede: *“si prescrive che lo scarico SF1 sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 e T2) a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all’impianto esterno di trattamento della società SAI **con le modalità e condizioni ivi riportate**”*. L’AIA rilasciata alla Società prevede dunque che la liceità degli scarichi vada valutata sulla base di quanto indicato nel Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l’impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. (il “**Regolamento**”). Quest’ultimo contempla espressamente la possibilità che i flussi conferiti da Alma Petroli all’impianto di depurazione **possano superare i limiti di omologa e non disciplina il superamento dei limiti di omologa come una “violazione” dei limiti autorizzatori bensì come un evento di cui deve essere assicurata la gestione secondo le modalità definite nel Regolamento medesimo.**

Il superamento dei "limiti" è dunque evento fisiologico che viene gestito tra le parti, a cui fa in ogni caso seguito il trattamento da parte del depuratore di SAI S.r.l.

L'assetto sopra descritto ha trovato conferma in precedenti atti e provvedimenti di Codesto Spett.le Ministero e di ISPRA, come di seguito descritto.

Con la diffida prot. U.022128 del 2 settembre 2019 (**Ail. 2**) si contestava la violazione della citata prescrizione n. 34 dell'AIA, asseritamente consistente nel superamento del valore limite di conferimento all'impianto di depurazione, e si imponeva alla Società di adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 05484 del 23 agosto 2019 (**Ail. 3**). Tali misure richiedevano, *inter alia*, ad Alma Petroli di trasmettere una relazione che individuasse le cause che avevano portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI e di individuare contromisure da adottare per evitare che un tale evento si verificasse nuovamente.

Ebbene, le note di riscontro della Società (**Ail. 4**) evidenziavano che non si era verificata alcuna violazione della prescrizione n. 34 in quanto, come detto, il superamento dei limiti di omologa del Regolamento non rappresenta violazione di limiti autorizzativi ma un evento da gestire secondo quanto indicato nel Regolamento. La Società non trasmetteva alcuna relazione sulle cause che avevano portato al superamento, limitandosi a dare atto che nessun superamento si era verificato alla luce delle previsioni del Regolamento e delle metodologie analitiche ivi previste.

Ebbene, sulla base di tali argomentazioni, ISPRA con nota prot. 2020/33055 del 27 luglio 2020 considerava la diffida **ottemperata**, a conferma dunque che gli scarichi idrici SF1 (T1 e T2) ed il relativo monitoraggio erano disciplinati dalle previsioni del Regolamento (così come previsto in AIA).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la diffida prot. U.0033272 del 20 dicembre 2019 (**Ail. 5**), a fronte della comunicazione da parte di Alma Petroli del superamento dei limiti di omologa stabiliti dal Regolamento non contestava alla Società la violazione della prescrizione n. 34 o, comunque, di limiti autorizzativi ma la mancata tempestiva comunicazione di non conformità a prescrizioni tecniche in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 12.6 del PMC. Anche in questo caso era stato chiesto alla Società di trasmettere una relazione che individuasse le cause della violazione ed identificasse contromisure da adottare per evitare che un tale evento si verificasse nuovamente.

La Società - impegnandosi a comunicare, per il futuro, i superamenti ai sensi del paragrafo 12.6 del PMC - aveva nuovamente rilevato che non era possibile adottare contromisure per evitare l'evento, in quanto il superamento dei limiti risulta "fisiologico" e disciplinato nel Regolamento.

Alla luce di tali argomentazioni, ISPRA con la già citata nota prot. 2020/33055 del 27 luglio 2020 considerava la diffida **ottemperata**.

Risultava dunque pienamente confermato che i limiti di omologa indicati nel Regolamento non rappresentassero limiti autorizzatori il cui mancato rispetto desse luogo a violazioni dell'AIA o della normativa applicabile. Anche relativamente alle modalità di monitoraggio, veniva chiarito che era necessario far riferimento alle previsioni del Regolamento ed alle schede di omologa allo stesso allegate, fermo restando che le previsioni del PMC relative ai monitoraggi trovano invece applicazione rispetto alle verifiche ispettive.

Con la Condizione imposta, ISPRA sembra, invece, assumere, in contrasto con il quadro sopra delineato, che i valori previsti nelle schede di omologa previste nel Regolamento siano vincolanti, quali limiti autorizzativi seppur con riferimento ai soli limiti per le sostanze pericolose.

Inoltre, ISPRA richiede che i reflui siano campionati con campionamenti medi ponderali su 3 ore, al pozzetto di scarico (e dunque con modalità diverse da quelle previste nel Regolamento).

Ebbene, ove l'interpretazione sopra riportata dovesse essere confermata, è evidente che la Condizione imposta da ISPRA rappresenterebbe non solo **un nuovo adempimento per la Società** ma **una significativa modifica dell'AIA** dello Stabilimento, non coerente con la prassi ad oggi seguita (**e legittimamente, come evidenzia la stessa ISPRA**) da Alma Petroli.

L'imposizione della condizione in questione richiederebbe pertanto un **riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non trattandosi con tutta evidenza di una "*condizione relativa alle modalità di attuazione del PMC*".

In ogni caso, poi, l'adempimento della Condizione non può **essere immediato**. Occorre infatti individuare le opportune soluzioni tecnologiche atte a consentire il rispetto dei limiti di omologa e definirne le tempistiche di attuazione. Si rende dunque necessaria la concessione (e ciò anche con riferimento ai monitoraggi) **di un congruo termine, non previsto dalla Condizione stessa**.

Tutto quanto sopra premesso e nello spirito di collaborazione che ne caratterizza la condotta, la Società, **richiede un incontro** con Codesto Spett.le Ministero e con ISPRA al fine di chiarire il significato della Condizione.

La Società tiene a precisare - pur senza prestare acquiescenza alla Condizione rispetto a cui si riserva ogni più ampio diritto - di essere disponibile all'adempimento, ferma restando a tal fine la **necessità di un riesame dell'AIA, con conseguente definizione di congrui termini di adempimento in esito al procedimento stesso**.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.
Il Gestore di Stabilimento

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

Ing. Antonino Sciascia – ALMA PETROLI SPA

Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC 0000283 del 15/10/2018

Attività di controllo effettuata dal 11/10/2021 al 25/10/2021

Data di emissione 10/12/2021

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	5
2.1	Dati identificativi del gestore	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive*	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	6
4	Allegati	8

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPAE.

Per ISPRA:

Fabio Fortuna ISPRA

Massimo Stortini ISPRA

Per ARPAE :

Margherita Bimbati Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Andrini Monica Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Licia Venturini Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 18/10/2021

Fabio Fortuna ISPRA

Massimo Stortini ISPRA

Margherita Bimbati Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Andrini Monica Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Licia Venturini Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 08/11/2021

Andrini Monica Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Giachi Catia Arpae APA Area Est - ST Ravenna - Unità IPPC

Le attività di laboratorio relativamente agli scarichi idrici sono state effettuate presso il laboratorio multisito di Ravenna - Ferrara.

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: Alma Petroli Spa

Sede stabilimento: Via Baiona 195

Gestore: Ing. Antonino Sciascia

Delegato ambientale: nessuno

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 28/01/2021 con nota prot. L/27/21 (tariffa Tc con il relativo calcolo dei costi) e con nota prot. L/74/21 del 05/03/2021 (tariffa Ta con il relativo calcolo dei costi), l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.

Con nota prot. L/140/21 del 26/04/2021, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il rapporto annuale di esercizio dell'impianto relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

L'attività di controllo si è svolta dal 11/10/2021 al 25/10/2021, le attività di verifica documentale sono state effettuate da remoto, in modalità di video-conferenza, utilizzando l'opportunità di sottoscrizione informatica dei verbali tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005.

Il Gruppo Ispettivo ha verificato quanto di seguito indicato.

Impianto di produzione bitumi modificati come da PIC ID 43/9928

Il GI ha verificato l'avanzamento del cantiere che al momento del sopralluogo risulta in fase di realizzazione delle fondazioni. Con nota L/248/21 del 21/09/2021 il Gestore ha trasmesso la procedura di gestione delle "Terre e rocce da scavo" provenienti dal cantiere del nuovo impianto PMB, in ottemperanza alla richiesta prescritta al par. 3.2 del Rapporto Conclusivo del 08/01/2021.

E' stata visionata l'area di deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, la quale risulta asfaltata, recintata su tre lati e con una canalina di scolo acque piovane collegata alla rete che porta al SF1 tipologia 2. Al momento del sopralluogo era presente un cumulo inferiore ai 500 m³, soglia individuata per procedere al trasferimento presso terzi per il recupero dello stesso.

Gruppo elettrogeno come da PIC ID 43/10850

Durante il sopralluogo è stato visionato il nuovo gruppo elettrogeno da 900 kW, installato e collegato alla rete di stabilimento. E' stato inoltre visionato il gruppo elettrogeno dismesso, del quale il gestore ha dichiarato che provvederà ad eliminarlo entro la fine di novembre 2021.

Emissioni in atmosfera

Il GI ha visionato le cabine della strumentazione SME relative ai camini E02, E04, E05 ed E19.

All'interno del manuale SME Rev.3 del 03/12/2020 il GI ha riscontrato discrepanza circa la metodica utilizzata per la prova di verifica dello strumento di misura della portata ai camini, in particolare tra i riferimenti normativi richiamati (pag.18), nel quale è citata la UNI EN ISO 16911 – 1-2:13, la quale prevede la Qal2/AST per gli strumenti.

Depositi temporanei dei rifiuti

Si è visionato il deposito temporaneo dei rifiuti che presenta pavimentazione in cemento, cordolatura su tre lati e una canalina di scolo acque sul quarto lato collegata alla rete di scarico acque SF1 tipologia 2. Le zone di stoccaggio presentano tutte la relativa cartellonistica riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto.

Si è presa visione della documentazione trasmessa dalla ditta in data 05/10/2021 con prot. L/261/21, di quella acquisita durante il sopralluogo in modalità elettronica in data 18/10/2021 e di quella trasmessa in data 26/10/2021 con prot. L/287/21 a seguito delle integrazioni richieste dal GI in sede di riunione di chiusura dell'attività ispettiva.

Nello specifico, relativamente all'anno 2021, la ditta ha trasmesso quanto di seguito indicato: nomina del Gestore, copia del versamento della tariffa relativa a spese e controlli, certificati aggiornati UNI EN ISO 14001, dichiarazione malfunzionamenti/eventi incidentali (non avvenuti), report della produzione gennaio-agosto 2021, report produzione e consumo dei combustibili,

materie ausiliarie e materie prime per il periodo gennaio-agosto 2021, rapporti di prova dei monitoraggi in discontinuo delle emissioni in atmosfera, le rese del sistema di abbattimento 'lavaggio off-gas', relazione LDAR relativa al monitoraggio delle emissioni fuggitive, registro delle attivazioni della torcia, la verifica dei controlli sui serbatoi e gli eventuali interventi di manutenzione (prevista l'installazione del doppio fondo sui serbatoi rimasti senza, ovvero S1 nel 2022 ed S2 nel 2023), dichiarazione su eventuali disturbi olfattivi, i rapporti di prova sugli scarichi idrici SF1 tipologia 1 e tipologia 2 del periodo gennaio-agosto 2021, i rapporti di prova dello scarico idrico SF2 del periodo gennaio-agosto 2021, relazioni dei metodi di equivalenza metodiche per la caratterizzazione delle emissioni in acqua, estratto del registro dei collaudi della rete fognaria, dichiarazione in merito alla planimetria aggiornata dei depositi temporanei dei rifiuti.

Durante il sopralluogo si sono acquisite la documentazione di gestione relativa ai rifiuti EER 15.02.02 ed EER 16.10.01, copia del regolamento SAI, flussi di massa e medie orarie del mese di aprile 2021 della Bolla di Raffineria, interventi di manutenzione ai serbatoi e lo stato di sigillatura degli stessi, RdP n. 21RA00663 del 12/10/2021 relativo al punto SF1 tip2 ed il monitoraggio del deposito temporaneo dei rifiuti.

Dalla verifica documentale della documentazione integrativa richiesta durante la riunione di chiusura del 25/10/2021 (report SME dei dati registrati su ogni singolo camino della bolla di raffineria per i giorni 13/04/2021 e 18/04/2021), si rilevano per il parametro NOx dei valori fuori range QAL2 (punto di emissione E19) mentre per il parametro SOx si rilevano delle elevate fluttuazioni di valori anche di ora in ora.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali (scarichi idrici), gli esiti dei controlli sono risultati conformi e i rapporti di prova sono allegati al presente.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore (*se applicabile*), indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare :

1. Per quanto concerne gli scarichi idrici, sono stati visionati i rapporti di prova e, in alcuni di essi, sono stati riemessi con data di emissione differente da quella originale. Si chiede alla ditta di non modificare le date del campione ovvero nel caso sia necessario effettuare una rettifica di un rapporto di prova, se non oggetto di modifica, si ritiene necessario non modificare i dati riferiti alla processazione del campione e dell'analisi.
2. Per il rifiuto classificato EER 16.10.01 (acque di processo da ossidazione bitumi relativo al serbatoio S103) si chiede di fornire indicazioni in merito alle modalità di caratterizzazione e classificazione da parte della ditta terza che effettua l'operazione di trattamento D9: il Gestore dovrà fornire una procedura che specifichi quanto richiesto e provvederà ad inoltrarla agli Enti di Controllo entro dicembre 2021.
3. All'interno del manuale SME Rev.3 del 03/12/2020 il GI ha riscontrato discrepanza circa la metodica utilizzata per la prova di verifica dello strumento di misura della portata ai camini, in particolare tra i riferimenti normativi richiamati (pag.18), nel quale è citata la UNI EN ISO 16911 – 1-2:13, che prevede la qal2 contrariamente al metodo poi utilizzato e descritto per la prova (pag. 139 - determinazione dello IAR).

E' necessario provvedere alla correzione del Manuale al fine di allineare le metodiche ed eventualmente rivedere il PMC il quale riporta lo IAR con frequenza quadrimestrale (tabella di pagina 55 PMC 9 alla voce portata metodo EN 16911-1).

4. In merito alla gestione delle modalità di campionamento degli scarichi idrici SF1/TIP1 e SF1/TIP2 si evidenzia quanto segue:
- nel **PMC ID 43_9928_RAF_Alma Petroli SpA_Ravenna_PMC9 del 13/06/2019** a pag.27 è previsto che il Monitoraggio allo scarico SF1, per entrambe le tipologie di flusso, avvenga (con frequenze diverse) con campionamenti medi ponderali su 3 ore, prevedendo, al pozzetto di scarico, un campionamento manuale/strumentale;
 - nel **PIC 43/1063_Alma Petroli SpA_Riesame (DM 283/2018)** a pag.147 sezione 10.7 - Scarichi idrici ed emissioni in acqua - punto 34, è prescritto che lo scarico SF1, per entrambe le tipologie di flusso, deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI; nel medesimo PIC al punto 36 si ribadisce che "le modalità e le frequenze di monitoraggio degli scarichi autorizzati sono indicate nel PMC" e al punto 37 che "il pozzetto di prelievo fiscale deve essere accessibile in ogni momento";
 - nel **Regolamento di conferimento all'impianto di trattamento della società SAI** (ultimo aggiornamento Marzo 2020) è previsto che i flussi conferiti sono caratterizzati quali-quantitativamente da SAI mediante campionatori automatici settati posti in SAI, in maniera tale da prelevare aliquote di campione, durante tutto il conferimento, in modo da comporre un campionamento rappresentativo dell'intero lotto conferito. Questo monitoraggio è finalizzato al controllo da parte di SAI dei reflui in ingresso per le proprie verifiche di conformità agli accordi fra le parti.

Per quanto sopra, si ribadisce che gli scarichi SF1/TIP1 e SF1/TIP2 devono essere campionati secondo le modalità previsti nel Piano di monitoraggio ID 43 9928 (PMC9 del 13/06/2019) e tale evidenza deve essere resa all'interno del verbale di campionamento che deve essere sempre allegato al Rapporto di prova cui si riferisce. Il Regolamento di conferimento deve intendersi vincolante in AIA esclusivamente per i valori limite di emissione riportati nelle omologhe in riferimento alle sostanze pericolose, nel rispetto di quanto sancito all'art.108 del D.Lgs.152/06 e smi.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.


Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 11/10/2021 al 25/10/2021
Data visita in loco	18/10/2021
Data chiusura attività controllo	25/10/2021



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Campionamenti	SI
Superamento eventuali diffide precedenti	Non previste
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il gestore	SI

4 Allegati

- RdP n. 21LA53309 del 22/11/2021 (scarico SF1-tip2)
- RdP n. 21LA53310 del 22/11/2021 (scarico SF1-tip1)

**Riportare sinteticamente le attività svolte durante l'esecuzione dell'ispezione.*

***Riportare sinteticamente l'esito delle valutazioni del Gruppo Ispettivo (violazioni, diffide, condizioni del Gestore)*



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla Società Alma Petroli S.p.A.
Raffineria di Ravenna
almaraff@pec.it

e p.c. Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ravenna
prot.procura.ravenna@giustiziacert.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Emilia Romagna
Direzione Tecnica
dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50484 del 23 agosto 2019.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 50484 del 23/08/2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6932

ID Documento: DVA-D3-AR-6932_2019-0045

Data stesura: 29/08/2019



Resp. Sez.: Vicaretti M.

Ufficio: DVA-D3-AR

Data: 29/08/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂


23 AGO, 2019

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021685.23-08-2019

050484



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ravenna
Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 RAVENNA
prot.procura.ravenna@giustiziacert.it

Copia

ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica
Via Po, 5- 40139 BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Ravenna
Servizio Territoriale – Unità IPPC-VIA
Via Alberoni, 17/19 - 48121 RAVENNA
aora@cert.arpa.emr.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 283 del 15/10/2018 con avviso pubblicato in G.U. 252 del 29/10/2018 – Raffineria della società ALMA PETROLI S.p.A. sita in Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna (RA).

OGGETTO: Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in data dal 27/05/2019 al 29/05/2019 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 27/05/2019 al 29/05/2019, secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione ALMA PETROLI S.p.A. sita in Via Baiona, 195 – 48123 Ravenna (RA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre, sono state effettuate a cura di ARPAE – Ravenna attività di campionamento ed analisi sulla matrice acqua.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti due verbali, uno di avvio e svolgimento visita ispettiva del 27 e 28 maggio 2019, l'altro di svolgimento e di chiusura visita ispettiva del 29 maggio 2019, in tre originali, in contestuale con Antonino Sciascia, Gestore dell'impianto, e ARPAE – ST Ravenna, che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi dei campioni di acqua di scarico prelevati durante la visita ispettiva. Si è riscontrato, dalle analisi condotte da ARPAE – ST Ravenna, sui campioni prelevati allo scarico SF1 (T1, acque pesanti), riguardanti gli scarichi idrici verso l'impianto della SAI, un superamento del limite di conferimento statuito dal Regolamento di conferimento, relativamente al parametro idrocarburi totali. Il valore misurato è riportato nella seguente tabella insieme con il valore limite previsto dal Regolamento di conferimento alla ditta SAI:

Esito delle prove mg/l		Valore limite di conferimento alla ditta SAI mg/l
Idrocarburi totali	1935 ±195	1500

In allegato alla presente nota si riporta la nota di ARPAE-ST Ravenna prot. Sinadoc 16506 del 03/07/2019 con cui la stessa ARPAE ha comunicato il suddetto superamento del limite di conferimento all'impianto ditta SAI.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPAE – ST Ravenna - la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della prescrizione 34 in relazione al superamento del valore limite di conferimento alla ditta SAI del parametro idrocarburi totali. Il valore limite imposto dall'Atto Autorizzativo DM 283 del 15/10/2018 è statuito al paragrafo 10.7 alla prescrizione 34, che: recita *Si prescrive che lo scarico SFI sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 eT2), a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno della società SAI, con le modalità e condizioni ivi riportate.*

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta ad ISPRA ed ARPAE – ST Ravenna - una relazione che individui le cause che hanno portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. In tale relazione dovranno essere anche analizzate le eventuali contromisure che il gestore adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente.
- b) Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite, il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPAE Ravenna.

Relativamente alle inosservanze di cui al sopra citato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 4 lettera b) del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Ravenna, quale ipotesi di reato,

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella



All. – Nota ARPAE-ST Ravenna Prot. Sinadoc 16506 del 03/07/2019 (una pagina)

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
Email: info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
Email: raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it

Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

**Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali**

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

PEC: *DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it*
aia@pec.minambiente.it

E p.c.: Spett.le **ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA

PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le **ARPAE - Sezione di Ravenna - Servizio Territoriale - Unità
IPPC/VIA**

Via Giulio Alberoni, 17/19

48121 Ravenna (RA)

PEC: *aoora@cert.arpa.emr.it*

Prot. L / 320 / 19

Ravenna, 20 Novembre 2019

Oggetto: Vostra Nota m_amte.DVA.REGISTRO. UFFICIALE.U.022128.02-09-2019 avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50484 del 23 agosto 2019" - Presentazione di ulteriori osservazioni e trasmissione documentazione.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Alma Petroli S.p.A. ("**Alma Petroli**" o "**la Società**") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, ai sensi dell'art 29-decies, comma 9, del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ("**la Diffida**").



www.almapetroli.com
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



In particolare, ISPRA ha riscontrato una violazione della prescrizione n. 34 di cui all'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018, asseritamente consistente nel superamento del valore limite di conferimento all'impianto di depurazione della ditta SAI S.r.l. con riguardo al parametro idrocarburi totali rispetto alle acque reflue di tipologia 1 dello scarico SF1. Tale superamento sarebbe emerso nell'ambito dell'ispezione ordinaria effettuata da ARPAE-ST Ravenna dal 27 al 29 maggio 2019.

Pertanto, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare Alma Petroli affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della Diffida:

- a) *Trasmetta ad ISPRA e ARPAE-ST Ravenna una relazione che individui le cause che hanno portato al superamento del valore di idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. In tale relazione dovranno essere anche analizzate le eventuali contromisure che il gestore adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente.*
- b) *Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite, il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI".*

A seguito della Diffida, la Società - con nota trasmessaVi in data 30 settembre 2019 - ha ottemperato alla richiesta di cui al punto b), proponendo che le relative comunicazioni avvengano con cadenza mensile.

Per quanto riguarda il punto (a), la Società ha fornito osservazioni, facendo tuttavia presente di avere necessità per completare la propria analisi, della metodologia analitica impiegata da ARPAE.

La Società ha chiesto pertanto a Codesta Spett.le Direzione di volere trasmettere ad Alma Petroli i certificati analitici dei campioni di reflui prelevati da ARPAE nel corso della visita ispettiva completi della metodologia analitica utilizzata e di voler concedere una proroga di 10 giorni, decorrenti dalla ricezione dei suddetti certificati analitici.

Codesta Spett.le Direzione, con nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025418.07.10.2019, ha concesso la suddetta proroga.

I certificati analitici sono stati ricevuti dalla Società con nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029870.14-11-2019.

Con la presente, dunque, la Società intende completare la risposta inerente punto (a) della Diffida, richiamando altresì le osservazioni già trasmesse in data 30 settembre 2019.

Mancata violazione della prescrizione 34 di cui all'AIA rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018

Alma Petroli intende ribadire ed ulteriormente confermare che, diversamente da quanto assunto nella Diffida, non si è verificata alcuna violazione della prescrizione n. 34 dell'AIA rilasciata con D.M. n. 283, del 15 ottobre 2018.

A tal fine si richiamano le argomentazioni di cui alla nota 30 settembre 2019 che si integrano e completano con ulteriori osservazioni, basate sui certificati analitici da ultimo ricevuti.

(i) Richiamo delle osservazioni di cui alla nota 30 settembre 2019

La prescrizione n. 34 dell'AIA prevede che *“lo scarico SF1 sia conforme, per le singole tipologie di acque (T1 e T2) a quanto per esso stabilito dal Regolamento di conferimento all'impianto esterno di trattamento della società SAI con le modalità e condizioni ivi riportate”*.

L'AIA dispone, dunque, che lo scarico in questione (SF1) sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento di conferimento stipulato tra la Società e l'impianto di depurazione di titolarità di SAI S.r.l. (**“il Regolamento”**).

Il Regolamento, a sua volta, rinvia alle schede di omologa al medesimo allegate. L'AIA rilasciata alla Società, come correttamente ribadito da ISPRA nella nota protocollo n. 050484, del 23 agosto 2019, prevede che la liceità degli scarichi vada valutata sulla base di quanto indicato nel Regolamento e quest'ultimo contempla espressamente la possibilità che i flussi conferiti da Alma Petroli all'impianto di depurazione possano superare i limiti di omologa.

In questo caso il Regolamento configura un'anomalia da affrontare attivando la procedura indicata nel medesimo atto.

Il Regolamento, infatti, disciplina il superamento dei limiti di omologa non come una “violazione” di limiti autorizzatori bensì come un evento di cui deve essere assicurata la gestione secondo le modalità definite nel Regolamento medesimo. Il superamento deve essere *“documentato e trasmesso all'impianto di depurazione”* così come gli *“eventi che lascino predire il sicuro superamento”*. Inoltre *“lo Stabilimento è tenuto a comunicare all'Impianto l'invio di reflui con caratteristiche potenzialmente al di sopra dei limiti di omologa e l'Impianto è tenuto a comunicarne l'accettazione”* e deve essere tenuta a disposizione delle autorità *“evidenza documentale della gestione delle non conformità”*.

Pertanto, proprio in forza del rinvio operato dall'AIA al Regolamento, un eventuale superamento delle concentrazioni indicate nelle schede di omologa non può in ogni caso rappresentare una violazione della prescrizione n. 34.

Ciononostante, Alma Petroli - a fronte della ricezione della Diffida - si è comunque immediatamente attivata per individuare, sotto il profilo tecnico, le cause della concentrazione di idrocarburi totali riscontrata da ARPAE per potere dare riscontro alla richiesta di cui al punto a) della diffida medesima.

Alma Petroli ha quindi verificato, in primo luogo, le risultanze analitiche che il depuratore SAI S.r.l. ha riscontrato nei reflui in ingresso al proprio impianto nella medesima data in cui ARPAE ha effettuato il campionamento, evidenziando che da tali dati non si evince alcuna anomalia ma, al contrario, i valori previsti nella scheda di omologa risultano pienamente rispettati (Allegato 1, già trasmesso in data 30 settembre 2019).

L'assenza di superamenti nei dati di SAI S.r.l. appare coerente con i dati di esercizio della raffineria, che nella medesima giornata, non hanno mostrato alcuna anomalia.

La Società, non avendo individuato elementi atti a giustificare la concentrazione riscontrata da ARPAE che risulta, al contrario, disallineata rispetto ai dati di SAI S.r.l., ha ritenuto necessario verificare la metodologia analitica impiegata da ARPAE, **considerate le possibili divergenze nei risultati che l'impiego di diverse metodologie analitiche potrebbe comportare.**

Alma Petroli ha quindi richiesto di avere accesso ai certificati analitici, comprensivi delle metodologie analitiche impiegate, che sono stati trasmessi da Codesta Spett.le Direzione con nota m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029870.14-11-2019.

(ii) *Ulteriori osservazioni fondate sulla metodologia analitica impiegata da ARPAE.*

Come sopra rilevato, l'AIA dispone che lo scarico SF1 sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento e quest'ultimo, a sua volta, rinvia alle schede di omologa allegate al Regolamento medesimo.

Le schede di omologa indicano espressamente la metodologia analitica da impiegare che, per quanto riguarda gli idrocarburi totali - unico parametro per il quale è stato contestato il superamento nell'ambito della Diffida - **è rappresentata dalla procedura APAT CNR IRSA 5160 A2 (Allegato 2).**

Tale metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 si basa sull'estrazione con solventi degli idrocarburi dal campione in esame e successiva evaporazione dei solventi di estrazione e determinazione del residuo idrocarburo per via gravimetrica.

Ebbene, il rapporto di prova di ARPAE 19LA26321 del 19 giugno 2019 inerente il prelievo effettuato in data 27 maggio 2019 al punto SF1 per le acque di tipologia 1 attesta che ARPAE ha utilizzato un metodo analitico differente da quello sopra indicato ed in particolare del metodo indicato nelle Linee Guida ISPRA 123/15 B (si allega il rapporto di prova Allegato 3)

Il metodo analitico di cui Linee Guida ISPRA 123/15 prevede la determinazione per via gascromatografica con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) degli idrocarburi in acque superficiali, sotterranee e reflue. Il metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 risulta, dunque, completamente diverso dalla procedura impiegata da ARPAE e descritta nelle Linee Guida ISPRA 123/15, in termini di tecnica analitica e procedura operativa.

Ciò rende assolutamente non paragonabili i risultati ottenuti tramite le due metodologie e comporta che, per un medesimo reflu, il valore del parametro "idrocarburi totali" possa essere significativamente diverso a seconda del procedimento impiegato.

In particolare, la procedura descritta nella Linea Guida ISPRA 123/15 può rilevare concentrazioni ben più elevate rispetto al metodo APAT CNR IRSA 5160 A2 in quanto, a causa della diversa tecnica analitica e della differente preparazione del campione, la procedura descritta nella Linea Guida ISPRA 123/15 si presta all'individuazione di un più ampio spettro di classi idrocarburose.

Le stesse Linee Guida ISPRA 123/15, del resto, a pag. 2 affermano che **"il parametro Idrocarburi Totali viene definito unicamente dal metodo utilizzato, in quanto procedure operative diverse possono fornire risultati non confrontabili con inevitabili riflessi a livello di contenziosi legali"**. Tale peculiarità è dovuta al fatto che il parametro in questione **"è assolutamente generico, potendo in teoria comprendere al suo interno tutti gli idrocarburi esistenti"**

in natura, indipendentemente dal numero di atomi di carbonio, dalla tossicità e pericolosità degli stessi. Gli idrocarburi (lineari, ramificati, ciclici e aromatici) possono essere di origine petrolifera oppure biogenica, animale e vegetale, con pesi molecolari, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche differenti. Nelle matrici ambientali essi si trovano in genere in rapporti differenti tra loro a seconda dell'origine del campione."

In ragione di ciò, il fatto che le analisi di ARPAE siano state effettuate con un metodo diverso da quello indicato in AIA, fa sì che i risultati ottenuti non siano utilizzabili al fine di verificare il rispetto dei valori indicati nelle schede di omologa.

Dunque, anche a voler assumere che il superamento dei limiti indicati nelle schede di omologa rappresenti una violazione della prescrizione n. 34 (il che non è per quanto argomentato al punto (i) che precede), nel caso di specie non può considerarsi accertato alcun superamento in quanto la metodologia impiegata è diversa da quella applicabile in base all'AIA.

Vale la pena altresì evidenziare che non è possibile prescindere dalla metodologia analitica indicata nelle schede di omologa - che costituiscono parte integrante del Regolamento - non soltanto perché l'AIA, come si è visto, opera pieno rinvio al Regolamento medesimo ma anche perché il valore limite indicato nelle medesime schede di omologa è definito proprio in funzione del metodo analitico ivi previsto. **Tale limite, dunque, sarebbe stato ben diverso se le società avessero optato per una procedura analitica differente.**

In ragione di quanto evidenziato non si può che concludere che le misurazioni effettuate da ARPAE non sono idonee ad accertare alcuna irregolarità nel conferimento di reflui all'impianto di depurazione SAI S.r.l. con riferimento al parametro idrocarburi totali.

Ciò trova conferma del resto, nel fatto, che SAI S.r.l. (come sopra evidenziato) non ha riscontrato nei reflui in ingresso al proprio impianto nella medesima data in cui ARPAE ha effettuato il campionamento alcuna anomalia ma al contrario i valori indicati nella scheda di omologa risultano pienamente rispettati.

Alla luce di quanto sopra, la causa del valore anomalo riscontrato negli idrocarburi pare attribuibile alla metodologia analitica impiegata in quanto - come detto - la procedura descritta nelle Linee Guida ISPRA 123/15 si presta all'individuazione di un più ampio spettro di classi idrocarburiche, con la conseguenza che non è possibile individuare contromisure (non essendosi verificato alcun evento anomalo).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla Società Alma Petroli S.p.A.
Raffineria di Ravenna
almaraff@pec.it

e p.c. ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Emilia Romagna
Direzione Tecnica
dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 283 del 15 ottobre 2018 per l'esercizio della Raffineria della società Alma Petroli S.p.A., sita nel Comune di Ravenna. Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 69781 dell'11 dicembre 2019.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 69781 dell'11/12/2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Con la presente si chiede contestualmente ad Ispra, che legge per conoscenza, di proporre, in considerazione dei dati finora trasmessi dal gestore in ottemperanza al punto b) della precedente diffida prot. n. DVA/22128 del 2.09.2019 e delle precedenti comunicazioni intercorse con questa direzione inerenti l'oggetto, le misure tecniche per il gestore da adottare nel caso in cui superamenti dei valori di omologa riscontrati per uno o più parametri nel flusso in ingresso all'impianto di depurazione ASI comportino la non accettabilità del flusso da parte del gestore ASI.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6932
ID Documento: DVA-D3-AR-6932_2019-0060
Data stesura: 20/12/2019


✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.
Ufficio: DVA-D3-AR
Data: 20/12/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



ISPRA

Istituto Superiore per lo Studio
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

069781
11 DIC 2019

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica
Via Po, 5 - 40139 BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Ravenna
Servizio Territoriale – Unità IPPC-VIA
Via Alberoni, 17/19 - 48121 RAVENNA
aora@cert.arpa.emr.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 283 del 15/10/2018 con avviso pubblicato in G.U. 252 del 29/10/2018 – Raffineria della società ALMA PETROLI S.p.A. sita in Via Baiona, 195 Ravenna (RA).

OGGETTO: Accertamento violazioni e proposta di diffida.

ALMA PETROLI S.p.A. ha inviato, come richiesto dalla Nota MATM di diffida Prot. n. DVA.REGISTRO UFFICIALE.0022128 del 02/09/2019, la Nota prot. n. L/330/19 del 28/11/2019 (Prot. ISPRA 67302 del 28/11/2019) a cui ha allegato i risultati delle analisi delle acque convogliate dallo scarico SF1, tipologia T1, verso l'impianto della SAI.

L'analisi dei dati forniti dal Gestore, nonché quanto dichiarato dallo stesso Gestore nella medesima nota, evidenziano il superamento dei limiti di conferimento stabiliti dal Regolamento di conferimento, relativamente al parametro idrocarburi totali.

I valori misurati sono riassunti nella seguente tabella insieme con il valore limite previsto dal Regolamento di conferimento alla ditta SAI:

Esito delle prove mg/l		Valore limite di conferimento alla ditta SAI mg/l
Idrocarburi totali data 07/10/2019	6.031	1.500
Idrocarburi totali data 09/10/2019	10.880	1.500

In allegato alla presente nota si riporta la nota del Gestore Prot. n. L/330/19 del 28/11/2019 con allegata tabella riassuntiva delle analisi.

Dall'analisi dei dati si evidenzia che la comunicazione dei superamenti del limite previsto dal Regolamento di conferimento alla ditta SAI, avvenuti rispettivamente in date 07/10/2019 e 09/10/2019, non è stata trasmessa all'Autorità Competente entro 24 ore dall'evento.


Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.6 pagina 67 del Piano di Monitoraggio e Controllo (parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale) che recita: *"In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.*



ISPRA

Istituto Superiore per lo Studio e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità".

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta una relazione in cui analizza le contromisure che adotterà per evitare che un tale evento si verifichi nuovamente;
- b) Al fine di rendere conto dell'efficacia delle eventuali misure che il gestore adotterà, dovranno essere trasmesse ad ISPRA, per un periodo di sei mesi, le analisi per il parametro idrocarburi totali nel refluo conferito alla ditta SAI. Se a seguito delle risultanze analitiche si riscontrassero sempre valori inferiori al limite il Gestore è autorizzato al ripristino delle modalità di comunicazione dei dati antecedenti all'episodio di superamento del limite di conferimento alla ditta SAI.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordecies* del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordecies*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizioni AIA elencata al sopracitato punto 1).

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE
Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella



Allegato: Nota ALMA PETROLI S.p.A. Prot. n. L/330/19 del 28/11/2019 con Tabella risultati analitici (otto pagine)